

**Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Minardi, Urbinati, Rapa, Busilacchi “Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 ‘Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura’”.**

Signori Consiglieri,

scopo di questa proposta di legge è rendere esplicita la possibilità di applicare le disposizioni della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile (c.d. “piano casa regionale”) agli immobili destinati all’attività agrituristica, disciplinata dalla legge regionale 21/2011.

Nel dettaglio, l’articolo 1 contiene la modifica all’articolo 16 della l.r. 21/2011, nel quale viene introdotto un riferimento espresso alla l.r. 22/2009. Con questa modifica potranno essere destinati ad agriturismo anche gli immobili, edificati da almeno 10 anni, sui quali sono stati eseguiti gli interventi previsti dalla l.r. 22/2009.

L’articolo 2 modifica l’articolo 17 della l.r. 21/2011, introducendo il riferimento alla l.r. 22/2009 anche in relazione agli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione di cui sono stati oggetto gli immobili da destinare ad agriturismo. Si rende inoltre opportuno precisare che il recupero del patrimonio edilizio deve avvenire in osservanza delle prescrizioni contenute all’articolo 7 della l.r. 13/1990 (Norme edilizie per il territorio agricolo).

L’articolo 3 contiene le disposizioni di invarianza finanziaria.